

# Decreto Dirigenziale n. 52 del 03/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

# Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "MAR.CON.BIT" S.A.S. . ATTIVITA': PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI. SEDE OPERATIVA: FLUMERI, AGGLOMERATO INDUSTRIALE VALLE UFITA, S. N. .

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con diversi provvedimenti (D.P.G.R. n. 1131/97, D. D. n. 530/2001 e, a complessiva rettifica, D. D. 30 marzo 2004, n. 764) al gestore in oggetto è stata rilasciata ai sensi di previgente normativa autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, sito in Flumeri, agglomerato industriale "Valle Ufita", s. n.;
- CHE per detto stabilimento, con atto acquisito al prot. n. 0173323 in data 8 marzo 2013 a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i è stata presentata, ai sensi dell'art. 269<sup>8</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda di autorizzazione alla modifica sostanziale, consistente nell'installazione di "...un gruppo elettrogeno che asservirà i processi di produzione del bitume...", in caso di emergenza, le cui emissioni saranno convogliate in apposito camino "E4";
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  - a) ciclo produttivo;
  - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

### CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento risulta essere a regime, in vigenza dei citati provvedimenti;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0203181 del 20 marzo 2013 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 18 aprile;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria alla valutazione della documentazione presentata a sostegno della domanda, all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto:
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

## RITENUTO:

 potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>8</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore del gestore richiedente aggiornamento dell'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, sito in Flumeri, agglomerato industriale "Valle Ufita", s. n.;

#### VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) il D.P.G.R. 20 febbraio 1997, n. 1131;

- 5) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 6) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 7) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 8) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 9) il D. D. 17 aprile 2001, n. 530;
- 10) il D. D. 30 marzo 2004, n. 764;
- 11) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 12) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 13) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 14) la D.G.R. 22 febbraio 2013, n. 40;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi e dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

### **DECRETA**

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce ogni altro precedente provvedimento;
- 2) di rilasciare, a rinnovo ed aggiornamento, ai sensi dell'art. 269<sup>8</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore di "MAR.CON.BIT" S.A.S. di C. V. Marsella & C. l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI, sito in Flumeri, agglomerato industriale "Valle Ufita", s. n.;
- di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente in uno agli esiti di messa a regime, valutati dalla Conferenza di Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
  - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  - d) effettuare, con frequenza annuale e nello stesso periodo durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 1 campionamenti per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
  - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
    - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
    - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
    - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
  - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
  - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
  - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

- 5) di precisare che:
  - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
  - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro il colmo dei tetti, i parapetti e qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
  - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
  - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
  - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di ribadire che è demandato all'A.R.P.A.C. l'accertamento, entro sei mesi dalla data odierna, del rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze:
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro, o la cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta "MAR.CON.BIT" S.A.S. di C. V. Marsella & C., sede legale di Avellino, via "Pianodardine", n. 2 (posta certificata: marconbit@arubapec.it);
- 12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Flumeri, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Antonello Barretta)